



Via Gnocchi Viani, 16  
46035 Ostiglia (MN)

# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 47

Seduta 29-11-2022

Sessione: CONVOCAZIONE Ordinaria Pubblica

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Martina Bacchiega	Consigliere	Presente	
Antonella Bocchi	Consigliere	Presente	
Vinicio Crepaldi	Consigliere	Presente	
Ermes Tavaroli	Consigliere	Presente	
Salvatore Giovanelli	Consigliere	Presente	
Quintino Perri	Consigliere	Presente	
Ilaria Reggiani	Consigliere	Presente	
Tonino Rivaroli	Consigliere	Presente	
Camilla Soncini	Consigliere	Presente	
Omero Vinciguerra	Consigliere	Presente	
<b>Totale</b>		<b>Pr. 11</b>	<b>As. 0</b>

Assiste alla adunanza il Vice SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Cazzavillan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

### OGGETTO

**IMU. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

Il Sindaco introduce il punto n. 7 'IMU. Imposta Municipale propria. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2023' e lascia la parola all'assessore Tonino Rivaroli.

L'assessore Tonino Rivaroli ricorda che ancora con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la nuova IMU quindi riunendo in un'unica imposta sia la vecchia IMU sia la TASI.

Da anticipazioni sulla legge di bilancio 2023 sembra non verranno variate né la base imponibile nemmeno il presupposto oggettivo del possesso di immobili mentre si conferma la riserva dello stato della quota della nuova IMU fino alla misura del 7,6%.

Le esenzioni tutte confermate. Informa che dallo scorso anno sono esentati anche i cosiddetti beni merce cioè gli immobili costruiti per la vendita che prima versavano l'aliquota agevolata dello 0,25. Illustra gli sconti sui fabbricati a cui hanno diritto per legge o deliberati dal Comune.

In considerazione del protrarsi ancora delle difficoltà economiche legate alla pandemia e problematiche sanitarie e dell'aumento esponenziale delle tariffe dell'energia che non consentono di fare ipotesi realistiche sui flussi delle entrate e delle spese future, per evidenti esigenze di bilancio è necessaria un'articolazione delle aliquote per il 2023 che mantenga almeno il gettito in entrata ottenuto nel 2022. I vincoli strutturali del bilancio comunale richiederebbero dei sostanziali aumenti nella determinazione delle aliquote ma per venire incontro per quanto possibile alle notevoli difficoltà economiche di famiglie e imprese si ritiene che le stesse debbano rimanere inalterate rispetto lo scorso anno.

Interviene il consigliere Vinicio Crepaldi della Lista 'Uniti per Ostiglia' per affermare che volevamo valutare le aliquote e quelle che sono applicabili sono da 0,50 a 0,60 per le abitazioni di lusso e da noi si applica 0,59. C'è crisi e i problemi che le famiglie fanno fatica e uno sforzo si poteva fare. Precisa che non viene fatta assolutamente nessuna variazione dal quantitativo massimo che viene messo, non viene accennato minimamente a una riduzione. Osserva che un minimo gesto verso la popolazione poteva essere preso in modo abbastanza positivo e quindi su questo loro non sono d'accordo.

Risponde l'assessore Tonino Rivaroli per un'ulteriore spiegazione precisando che il bilancio è una questione matematica e la coperta è corta soprattutto in un periodo come questo si avrebbe dovuto addirittura alzare le tariffe se ci fosse stata la possibilità. Si è cercato di mantenerle tagliando da altri settori per non gravare ulteriormente ma più di così

non è possibile fare. Non si conosce quanto arriverà con la finanziaria per cui non hanno la possibilità matematicamente di andare ad intaccare altre poste di bilancio.

Interviene il consigliere Vinicio Crepaldi della Lista Uniti per Ostiglia chiedendo se altre voci di bilancio non era possibile tagliarle, togliere qualcosa. L'unica cosa che è più bassa è lo 0,59 invece di 0,60. Se la situazione valutata è questa, va bene per voi.

Al termine nessun altro interviene e

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con la Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 739 a 783, è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Preso atto che ai sensi del comma 169 della Legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 749 che dispone una detrazione fino a € 200,00 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/77;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a

decorrere per l'anno d'imposta 2021, ma solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione del prospetto che ne formerà parte integrante;

Considerato che il decreto alla data odierna non è ancora stato adottato, è facoltà del Comune approvare le aliquote anche senza il prospetto;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Aree edificabili
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso e considerate le agevolazioni deliberate negli anni 2020, 2021 e 2022 per alcune categorie di immobili mantenere le seguenti aliquote agevolate anche per l'anno 2023:

- fabbricati di categoria C/1e C/3 locati aliquota 0,46 %
- fabbricati di categoria D/7 costruiti a partire dall'anno 2018 posseduti e direttamente utilizzati a partire dalla data di accatastamento 1,01%

- alloggi regolarmente assegnati dall'ALER 0,46%

Atteso che è necessario prevedere una articolazione delle aliquote per l'anno 2023 che consenta di avere un gettito di entrata stimato di € 1.920.000,00

L'articolazione delle aliquote IMU anno 2023 sarà la seguente:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,59%	abitazione principale di lusso (categoria A/1 -A/8 e A/9)
0,1%	fabbricati rurali strumentali
1,06%	terreni agricoli
1,06%	Altri immobili
1,06%	Aree edificabili
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,01%	Fabbricati di categoria D/7 costruiti a partire dal 2018 posseduti e direttamente utilizzati a partire dalla data di accatastamento
0,46%	Fabbricati di categoria C/1 e C/3 locati
0,46%	Alloggi regolarmente assegnati dall'ALER

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata su supporto elettronico (art. 38 del Regolamento del Consiglio comunale) e pubblicata sul Sito Internet del Comune;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal responsabile del settore affari generali finanziario;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 296/2006 e ss.mm.ii,

Vista la Legge 160/2019 e ss.mm.ii;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n. 4 (Vinicio Crepaldi, Antonella Bocchi, Quintino Perri, Camilla Soncini), espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti n. 11, su n. 13 assegnati ed in carica n. 11;

## **DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2023;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALiquota	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,59%	abitazione principale di lusso (categoria A/1 –A/8 e A/9)
0,1%	fabbricati rurali strumentali
1,06%	terreni agricoli
1,06%	Altri immobili
1,06%	Aree edificabili
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,01%	Fabbricati di categoria D/7 costruiti a partire dal 2018 posseduti e direttamente utilizzati a partire dalla data di accatastamento
0,46%	Fabbricati di categoria C/1 e C/3 locati
0,46%	Alloggi regolarmente assegnati dall'ALER

5. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati da ALER;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

\*o\*o\*o\*o\*

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Vinicio Crepaldi, Antonella Bocchi, Quintino Perri, Camilla Soncini ) espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti n. 11, su n. 13 assegnati ed in carica n. 11, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

\*o\*o\*o\*o\*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Giuseppe Cazzavillan)

Il Sindaco

(Dott. Valerio Primavori)

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



Via Gnocchi Viani, 16  
46035 Ostiglia (MN)

# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

### PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

**n. 50 del 16-11-2022**

OGGETTO: IMU. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Li, 17-11-2022

**Il Responsabile del Servizio Interessato**

(Dott. Giuseppe Cazzavillan)

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



Via Gnocchi Viani, 16  
46035 Ostiglia (MN)

# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

### PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

**n. 50 del 16-11-2022**

OGGETTO: IMU. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Li, 17-11-2022

**Il Responsabile del Settore AA.GG. - Finanziario**

(Dott. Giuseppe Cazzavillan)

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



Via Gnocchi Viani, 16  
46035 Ostiglia (MN)

# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**n. 47 del 29-11-2022**

**OGGETTO: IMU. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2023**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online il 18-01-2023 e vi rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ostiglia, li 18-01-2023

**Il Responsabile della pubblicazione**  
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*